



*Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli*

Ufficio n. 4

Prot. 32435/Ist.1

Napoli, 1° settembre 2007

- Ai Dirigenti scolastici
delle scuole ed istituti statali di ogni
ordine e grado di
Napoli e provincia

Oggetto: graduatorie di circolo e di istituto - acquisizione modelli B.- valutazione modelli A1 e A2
- riepilogo quadro normativo ed istruzioni operative sulle procedure informatiche.

In riferimento alle note ministeriali prot. n. 15974 del 6-8-07 e prot. 16388 del 28-8-07, le SS,LL. sono invitate ad ultimare l'acquisizione dei modelli B presentati dagli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Sarà così possibile procedere alla prenotazione degli elenchi degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno chiesto l'inserimento nelle graduatorie di I fascia d'istituto e, successivamente, le graduatorie d'istituto di I fascia.

Sulla rete Intranet nella sezione "FUNZIONI/Graduatorie istituto docenti" sono riportati i manuali operativi editi dal SIDI che descrivono le varie modalità di acquisizione dei modelli di domande (A1 e A2) e tutte le funzioni procedurali legate ai vari nodi del sistema informativo.

Si ricordano, in particolare, i seguenti passi procedurali previsti dalla procedura:

1° passo - Conteggio delle domande pervenute

Le segreterie scolastiche devono conteggiare le domande pervenute suddividendole in base alla tipologia di modello.

Il numero di domande così suddiviso deve essere registrato con la funzione del sistema informativo dell'area NNDA (acquisizione domande pervenute).

2° passo - Acquisizione dei modelli B

I modelli B sono stati presentati con due diverse modalità:

- tramite compilazione via web
- tramite compilazione manuale.

Per i modelli pervenuti con la prima modalità l'operazione di acquisizione deve essere fatta tramite il nodo NNAS (presa in carico modello B).

Per i modelli pervenuti con la seconda modalità, le funzioni da utilizzare sono le seguenti:

- NNAM - acquisizione sedi
- NNAN - rettifica sedi
- NNAP - interrogazione sedi.

Anche i modelli B presi in carico da web possono, per le regolarizzazioni previste dalla normativa, essere trattati con queste funzioni.

CONVALIDA DELLE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DEI MODELLI B

Dopo aver concluso le attività di acquisizione precedentemente descritte, le segreterie scolastiche devono comunicare di aver effettuato l'operazione per consentire all'USP di conoscere il momento in cui tutti hanno terminato le operazioni e poter quindi prenotare le graduatorie d'istituto.

La conclusione delle attività deve essere comunicata con la funzione relativa al nodo NNDB (convalida operazioni effettuate).

In particolare la scuola dovrà compilare la prima colonna scrivendo "S" su tutte le tipologie di personale/ordini scuola, anche se non avesse ricevuto e quindi acquisito alcun modello di quella tipologia. L'informazione infatti serve a far capire all'USP di competenza il momento in cui, avendo tutte le scuole completato l'acquisizione delle sedi, potrà richiedere:

- - l'elenco degli aspiranti che hanno presentato il modello B
- - le graduatorie definitive di prima fascia.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI 1^ FASCIA

Le procedure sopra descritte, se tempestivamente concluse, consentiranno la predisposizione, con priorità, delle graduatorie d'istituto di I fascia le quali, essendo definitive per quanto concerne i dati che si riconnettono alle valutazioni dei titoli dichiarati nelle domande presentate all'USP, renderanno possibile l'individuazione dei soggetti destinatari di eventuali supplenze di competenza delle SS.LL. in tempo utile con l'inizio del prossimo anno scolastico.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI 2^ e 3^ FASCIA

Com'è noto, , a decorrere dal giorno 7 agosto 2007, sono accessibili le funzioni del SIDI per la trattazione da parte delle scuole delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Allo scopo di fornire alle SS.LL. un quadro riepilogativo delle procedure da attivare e della normativa che regola la materia, si allega un documento redatto da questo ufficio a supporto delle istituzioni scolastiche, suddiviso in due sezioni:

- I parte: procedure informatiche
- II parte: approfondimenti sulla normativa relativa alle nuove graduatorie di istituto.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Funzionario Esperto
F.to Raffaele Manzoni*

IL DIRIGENTE
f.to Luigi de Filippis

I PARTE

PROCEDURE INFORMATICHE

Le segreterie scolastiche devono svolgere i seguenti passi operativi:

1° passo - Conteggio delle domande pervenute

Le segreterie scolastiche devono conteggiare le domande pervenute suddividendole in base alla tipologia di modello.

Il numero di domande così suddiviso deve essere registrato con la funzione del sistema informativo dell'area NNDA (acquisizione domande pervenute).

2° passo - Acquisizione dei modelli B

Al fine di garantire la predisposizione delle graduatorie d'istituto di prima fascia con priorità rispetto alla seconda e terza fascia, l'acquisizione del modello B dovrà precedere l'acquisizione dei modelli A1 e A2. I modelli sono stati presentati con due diverse modalità:

- tramite compilazione via web
- tramite compilazione manuale.

Per i modelli pervenuti con la prima modalità l'operazione di acquisizione deve essere fatta tramite il nodo NNAS (presa in carico modello B).

Per i modelli pervenuti con la seconda modalità, le funzioni da utilizzare sono le seguenti:

NNAM - acquisizione sedi

NNAN - rettifica sedi

NNAP - interrogazione sedi.

Anche i modelli B presi in carico da web possono, per le regolarizzazioni previste dalla normativa, essere trattati con queste funzioni.

3° passo –

Valutazione domande con graduatorie di seconda (modello A1) e/o terza fascia (modello A2)

L'art. 6 del D.M. 53/2007 stabilisce che gli aspiranti in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili.

In tali casi gli aspiranti devono aver inviato copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, devono provvedere, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda dell'aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali.

Resta inteso che, a prescindere da tale ultimo adempimento da parte degli interessati, le scuole che gestiscono le domande che individuino preferenze relative a scuole speciali di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione, contatteranno queste ultime per effettuare, comunque, le valutazioni delle domande per l'inserimento nelle graduatorie delle suddette scuole speciali.

4° passo - Acquisizione domande di seconda e/o terza fascia

Le domande valutate debbono poi essere acquisite al sistema informativo nell'area NNAB.

Figureranno preimpostate e non aggiornabili le graduatorie di prima fascia eventualmente presenti e le altre informazioni già note dalla graduatoria ad esaurimento compilata per l'a.s. 2007/08.

5° passo - Convalida operazione di acquisizione domande e sedi

Dopo aver concluso le attività di acquisizione precedentemente descritte, le segreterie scolastiche devono comunicare di aver effettuato l'operazione per consentire all'USP di conoscere il momento in cui tutti hanno terminato le operazioni e poter quindi prenotare le graduatorie d'istituto.

Le attività relative all'acquisizione dei modelli B devono essere concluse con priorità. Quelle relative alla seconda e terza fascia possono essere gestite contestualmente.

la conclusione delle attività deve essere comunicata con la funzione relativa al nodo NNDB (convalida operazioni effettuate).

Di seguito è riportato il calendario delle operazioni fissato dal SIDI.

Funzione	Nodo	Periodo di attivazione
Comunicazione, da parte delle istituzioni scolastiche , del numero di domande pervenute per tipologia di modello	NNDA	dal 7 agosto
Acquisizione e presa in carico dei modelli B	NNAM NNAN NNAP NNAS	dal 7 agosto – <u>entro il 4 settembre</u> (*) deve essere conclusa l'acquisizione relativa agli aspiranti di prima fascia (* v. circolare 16388 del 28/08/2007)
Acquisizione, da parte delle segreterie scolastiche, del titolo di specializzazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento eventualmente conseguito dopo il 19 aprile ed entro il 10 agosto	NNAB	dal 7 agosto ed entro il 4 settembre(*) (* v. circolare 16388 del 28/08/2007)
Nuova acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche , dei modelli A1 e A2.	NNAB	dal 7 agosto
Comunicazione, da parte delle scuole, della conclusione dell'acquisizione modelli B	NNDB	dal 20 agosto
Verifica, da parte degli USP, dello stato di avanzamento modelli B e prenotazione graduatorie d'istituto di prima fascia	NNDC NNAF	dal 25 agosto
Diffusione, da parte degli USP, delle graduatorie d'istituto di prima fascia		rilascio prenotazione a partire dal 29 agosto
Verifica, da parte degli USP, dello stato di avanzamento dell'acquisizione domande e prenotazione delle graduatorie provvisorie	NNDC NNAF	rilascio prenotazione a partire dal 10 settembre
Diffusione, da parte degli USP alle istituzioni scolastiche, delle graduatorie provvisorie prodotte		a partire dal 12 settembre
Affissione all'albo delle istituzioni scolastiche delle graduatorie provvisorie diffuse		a partire dal 12 settembre
Eventuali reclami da parte degli aspiranti supplenti		a partire dal 12 settembre
Comunicazione, da parte delle istituzioni scolastiche , dell'avvenuto esame dei reclami con relativo aggiornamento delle domande	NNDB	a partire dal 17 settembre
Verifica, da parte degli USP, dello stato di avanzamento lavori (esame reclami) e prenotazione delle graduatorie definitive	NNDC NNAF	a partire dal 17 settembre
Diffusione, da parte degli USP alle istituzioni scolastiche, delle graduatorie definitive prodotte		a partire dal 17 settembre
Affissione all'albo delle istituzioni scolastiche delle graduatorie definitive diffuse		a partire dal 18 settembre

MODELLI B TRATTATI MANUALMENTE

La prima funzione di interesse è l'acquisizione delle sedi (nodo NNAM).

Il numero delle scuole è diminuito da 30 a 20 per la scuola secondaria e a 10 per la scuola dell'infanzia e primaria;

- viene richiesta l'indicazione, per ciascuna fascia, delle graduatorie per cui l'aspirante chiede l'inclusione nelle graduatorie d'istituto;
- è presente l'indirizzo e-mail fra i possibili strumenti di contatto ai fini della convocazione;
- il numero di circoli non può essere maggiore di due, a meno che non si tratti delle province di Bari, Brindisi, Ferrara, Imperia e Savona, dove non essendoci almeno otto istituti comprensivi il numero di circoli può essere maggiore;
- viene richiesta, per le supplenze della secondaria inferiori a 30 giorni e, per quelle della scuola dell'infanzia e primaria fra 10 e 30 giorni, l'indicazione della priorità nell'utilizzo degli strumenti di contatto ai fini della convocazione. La suddetta priorità coinvolge i seguenti mezzi di comunicazione:
 - telefono, cellulare, posta elettronica.

Si sottolinea l'importanza di lavorare con un badge allineato all'ultima codifica nota per la scuola che effettua l'acquisizione delle domande.

Analoga prospettiva è prevista per le funzioni di **rettifica sedi** e **interrogazione sedi**. Per la funzione di **cancellazione sedi**, invece, non è prevista la prospettiva degli schermi successivi al primo. Pertanto si consiglia di prestare attenzione, in particolare nel caso in cui la funzione sia stata attivata per identificativo numerico, per non cancellare la domanda di un aspirante diverso da quello di interesse.

La funzione di **interrogazione sedi per anno scolastico** fa riferimento al vecchio procedimento e sarà attiva solo per l'anno in corso per consentire l'interrogazione delle sedi 2006/07; in particolare consentirà di prendere visione della vecchia scuola capofila, in caso di necessità di aiuto per eventuali dubbi di natura amministrativa nella valutazione della domanda.

MODELLI B INVIATI VIA WEB

La funzione di **presa in carico dei modelli B** è stata resa coerente con le nuove disposizioni normative. Essa opera sempre per identificativo numerico o codice fiscale o dati anagrafici e consente di prendere visione della versione presente a sistema.

Se tale versione coincide con quella firmata e consegnata dall'aspirante la domanda potrà essere presa in carico, altrimenti la domanda web dovrà essere cancellata e dovranno essere acquisite nell'area NNAM le sedi trasmesse sul modello cartaceo. Naturalmente, anche in caso di versione coerente, è buona regola procedere ad un controllo delle sedi trasmesse, al fine di evitare successive contestazioni.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 2^a e 3^a FASCIA

Una volta messo in condizione l'USP di prenotare le graduatorie di prima fascia, la scuola dovrà organizzare la valutazione delle domande delle altre fasce. Tale valutazione, diversa per le graduatorie di seconda e terza fascia, dovrà essere realizzata in tempo utile per il corretto avvio dell'anno scolastico, al fine di produrre le graduatorie provvisorie entro la prima decade di settembre.

Le domande valutate dovranno essere registrate a sistema con la funzione prevista nel nodo **NNAB, acquisizione/aggiornamento posizione**.

I dati anagrafici e di recapito si troveranno impostati con le informazioni già acquisite in sede di trasmissione a sistema del modello B, mentre dovranno essere valorizzate su questo schermo:

- l'idoneità (**codice A**)/laurea (**codice B**) per l'insegnamento delle lingue straniere in caso di presenza della graduatoria di scuola primaria;

- le specializzazioni di sostegno (codici previsti dai modelli di domanda A1 e A2) compatibili con le graduatorie richieste e la relativa data di conseguimento del titolo. In particolare il **codice C** sarà impostato per le graduatorie di prima fascia degli aspiranti che hanno conseguito il titolo entro il 19 aprile o per le graduatorie di seconda e terza fascia degli aspiranti che hanno conseguito il titolo entro il 23 luglio; il **codice D** dovrà essere impostato per le graduatorie per le quali gli aspiranti hanno conseguito il titolo entro il 10 agosto; il **codice R** sarà ereditato dalle graduatorie ad esaurimento per gli aspiranti inclusi con riserva sul sostegno. L'inclusione con riserva potrà essere sciolta assegnando il codice C a chi ha presentato domanda entro il 23 luglio, assegnando il codice D a chi presenterà
 - le preferenze (codici previsti dai modelli di domanda A1 e A2) e, per i coniugati, il numero di figli;
 - il servizio senza demerito nella pubblica amministrazione.

Per ciascuna graduatoria è prevista l'acquisizione/prospettazione delle seguenti informazioni:

- tipo operazione (**inclusione “C”, esclusione “E”, inclusione con riserva “R”**). dalle graduatorie ad esaurimento, per gli inclusi con riserva possono anche essere ereditati i **codici “S” e “T”, con significato e valenza amministrativa analoga a “R”**.
 - fascia d'istituto. I valori possibili, assegnati dal sistema, sono:
 - 1, per gli aspiranti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento,
 - 2, per gli aspiranti abilitati ma non inclusi nelle graduatorie ad esaurimento,
 - 3 per gli aspiranti non abilitati.

- **titolo di accesso:** per la seconda fascia identifica se l'abilitazione è dovuta ad un concorso, alla S.S.I.S., alla laurea in scienze della formazione primaria, ecc., in base al dettaglio previsto nel modello A1. Per la terza fascia è un codice fittizio con valore **“Q”**, per tutte le graduatorie ad eccezione di quella del personale educativo, per il quale il campo può valere:

- **“W”**, nel caso in cui sia riscontrata la presenza dello stesso aspirante nelle graduatorie d'istituto del 2006/07
- **“S”**, nel caso in cui la presenza non sia riscontrata.

I codici **“W”** e **“S”** saranno attribuiti a carico del sistema informativo.

Il dirigente scolastico, in caso di assenza del titolo di studio attualmente valido per l'accesso:

- nel caso in cui l'aspirante non fosse presente nelle graduatorie del triennio scorso, provvederà all'esclusione (tipo_op. = E)
- nel caso in cui l'aspirante fosse presente nelle graduatorie del triennio scorso, verificherà la presenza di almeno 16 giorni di servizio e, in caso positivo, accetterà la domanda, altrimenti procederà comunque all'esclusione.

- **graduatoria richiesta:** sono previsti i codici delle classi di concorso presenti in allegato ai modelli di domanda e

- per la scuola dell'infanzia il codice **“AAAA”**
- per la scuola primaria il codice **“EEEE”**
- per il personale educativo il codice **“PPPP”**

- **anno di inserimento:** vale sempre 2007, tranne che per le graduatorie di prima fascia, per le quali l'anno è ereditato dalle graduatorie ad esaurimento

- **punteggio precedente titoli artistici:** da valorizzare, a cura del sistema informativo per le sole graduatorie di strumento musicale, con il punteggio attribuito nel triennio scorso ai titoli artistici. Tale punteggio è solo di natura informativa e non concorre al totale. Lo stesso andrà sommato, a cura della scuola, agli eventuali nuovi punti derivanti dai titoli

artistici presentati quest'anno.

- **punteggio titolo d'accesso:** da impostare a cura della scuola per le sole graduatorie di terza fascia
- **punteggio abilitazione :** da impostare a cura della scuola per le sole graduatorie di seconda fascia
- **punteggio altri titoli:** da impostare a cura della scuola per gli aspiranti che presentano, oltre ai titoli per l'accesso eventuali altri titoli
- **punteggio servizi:** da impostare a cura della scuola con il punteggio calcolato per i servizi, sommando quelli specifici, quelli non specifici, e quelli per altre attività di insegnamento in caso di terza fascia
- **punteggio titoli artistici:** questa colonna può essere impostata solo per le graduatorie di strumento musicale e dovrà contenere la somma del punteggio precedente più quella di eventuali nuovi titoli valutati dall'apposita commissione provinciale
- **punteggio totale:** rappresenta la somma delle colonne precedenti, ad esclusione del punteggio precedente titoli artistici
- **punteggio sostegno:** anche questa colonna è finalizzata alle sole graduatorie di strumento musicale di seconda fascia per gli aspiranti che hanno una specializzazione di sostegno per la scuola secondaria di primo grado. In tale colonna deve essere registrato il punteggio con cui l'aspirante partecipa per l'inclusione negli elenchi del sostegno, in quanto questo è valorizzato in base alla stessa tabella con la quale sono graduati gli insegnanti non di strumento, al fine di evitare superamenti in graduatoria, considerato che l'elenco di sostegno è unico sul codice fittizio AD00. In caso di presenza di ulteriori graduatorie la funzione consente il passaggio ad un ulteriore schermo analogo a questo già descritto.

Al nodo **NNAC** è presente la funzione relativa alla **rettifica dei dati anagrafici e di recapito**, che recepisce le modifiche inerenti la gestione delle priorità per gli strumenti utilizzati per la convocazione.

Le funzioni relative ai nodi **NNAD (cancellazione posizione)** e **NNAE (interrogazione posizione)** non vengono descritte in quanto analoghe, ovviamente nei campi gestiti e non nella funzionalità, alla funzione di acquisizione già descritta.

La funzione relativa al nodo **NNAQ, interrogazione in ambito nazionale**, consente di individuare in quale provincia l'aspirante abbia fatto domanda, impostando i dati anagrafici o il codice fiscale.

La funzione relativa al nodo **NNAR, rettifica storico posizione**, non deve più essere attivata in quanto le graduatorie, a fronte del nuovo Regolamento, sono diventate biennali e non è prevista integrazione nel secondo anno del biennio.

La funzione relativa al nodo **NNAU, ripristino domanda/graduatoria cancellata**, consente di ripristinare:

- una domanda cancellata per errore;
- una graduatoria cancellata per errore.

La funzione ha lo scopo di evitare il proliferare di record sulle basi informative, a seguito degli errori che si possono verificare nella trasmissione delle domande al sistema informativo.

La funzione **NNAV, identificazione situazioni anomale**, è di nuova realizzazione ed è finalizzata a verificare che ogni domanda sia correttamente composta di una parte con le graduatorie richieste e una parte con le sedi richieste.

La funzione di **variazione competenza domande, area NNAL**, merita un discorso a parte. Infatti questa, non modificata rispetto agli anni scorsi, è finalizzata alla sistemazione di una o più domande nell'eventualità in cui queste:

- siano state acquisite con un badge non di pertinenza dell'istituzione scolastica destinataria delle domande;

- siano state acquisite con un badge corrispondente ad un vecchio codice scuola, oggi obsoleto.

Il cambio di codice scuola deve essere realizzato utilizzando il nuovo badge ed impostando la scuola a cui esso fa riferimento nella scuola di destinazione. Può essere fatto per una sola domanda o per tutte le domande acquisite.

Poiché lo stesso badge potrebbe essere stato utilizzato per dichiarare il numero di domande pervenute o per la **convalida delle operazioni effettuate**, la funzione consente anche in questo caso di ristabilire la giusta associazione.

Sullo stesso schermo, una volta impostati i dati, si otterrà il messaggio di risposta.

I campi scuola di partenza (scuola associata al vecchio codice badge) e scuola di arrivo (scuola associata al nuovo codice badge che deve coincidere con quello operante) sono obbligatori.

Se il vecchio badge ha operato erroneamente solo sulle operazioni di:

- rilevazione domande pervenute;

- convalida operazioni effettuate;

allora basterà impostare ad 'S' il campo: **Variazione competenza operazioni di convalida (S/N)** :

Se invece sono state erroneamente acquisite tutte le domande allora si dovrà operare con l'opzione: **Variazione competenza domande** : completa.

Infine se una sola domanda deve passare da un vecchio ad un nuovo codice scuola, occorre impostare la selezione: **Variazione competenza domande** : parziale _

E compilare uno dei possibili criteri di ricerca della domanda:

- per identificativo numerico,

- per codice fiscale,

- per dati anagrafici.

II PARTE

RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Si propone all'attenzione delle SS.LL. un approfondimento della parte normativa riguardante la valutazione delle domande che, per effetto della nuova normativa (D.M. n. 53 del 21.6.2007) è stata profondamente rinnovata,

NUOVE GRADUATORIE D'ISTITUTO PER IL BIENNIO 2007/09

NUOVE GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le graduatorie d'istituto vengono predisposte per il biennio 2007/09 con le modalità previste dal D.M. del 21 giugno 2007 in base alle domande ed alla scelta delle sedi presentate nel termine del 23 luglio 2007.

Per ciascun istituto principale il SIMPI predispone specifiche graduatorie per tutte le tipologie di posto e/o tutte le classi di concorso relative a tutti gli indirizzi didattici presenti sulla scuola.

Ogni graduatoria è costituita da tre distinte fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia

Vi sono inseriti gli aspiranti nello stesso ordine in cui inclusi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per il medesimo posto o classe di concorso.

II Fascia:

l'inserimento in tale fascia compete agli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità .

Hanno altresì titolo all'inserimento i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria.

Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

III Fascia

Hanno titolo all'inserimento in III fascia coloro che, al momento della scadenza di presentazione della domanda, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia :

Diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale (compresi i corsi di studi ad indirizzo sperimentale), purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/02 (art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997).

Posti di insegnamento di scuola primaria :

Diploma dell'istituto magistrale (compresi i corsi di studi ad indirizzo sperimentale), purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/02 (art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997).

Cattedre di scuola secondaria di I e II grado:

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005.

Titoli validi per accedere a determinati insegnamenti:

- diploma di conservatorio di musica per accedere all'insegnamento delle classi 31/A e 32/A ed a quelle relative allo strumento musicale previsto dall'ordinamento precedente alla legge 508/99;
- titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente;
- diploma I.S.E.F., lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, per accedere alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica).

Posti di personale educativo:

- laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2);
- titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).

In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime 2004/07, per almeno 16 giorni.

Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 35 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.

Gli aspiranti che hanno presentato il titolo di sostegno entro il 30.6.2007 verranno inseriti negli elenchi di sostegno di I fascia.

Con nota ministeriale n. 15551 del 31/07/2007 è stato consentito l'accodamento ai suddetti elenchi degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno comunicato alla scuola polo, destinataria dell'allegato B delle preferenze, entro il 10 agosto 2007, il conseguimento del titolo di sostegno.

Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

Preferenze espresse nel modello B

L'aspirante deve aver presentato un solo modello B alla scuola prescelta indicando, nei limiti stabiliti, le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e B. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all'a.s. 2006/2007, con eccezione del punteggio già acquisito nella valutazione dei titoli artistici dagli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media secondo la specifica tabella B annessa al precedente Regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201.

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze annuali.

Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.

Resta comunque preclusa la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

L'aspirante a supplenza può aver chiesto di essere incluso, per tutte le graduatorie in cui ha titolo, in un numero massimo di 20 istituzioni scolastiche in una sola provincia, con le seguenti articolazioni:

- 20 preferenze tra scuole medie, istituti comprensivi ed istituti superiori, per gli aspiranti che hanno chiesto solo scuole dell'istruzione media e secondaria superiore;
- massimo 10 preferenze tra circoli e istituti comprensivi, con un massimo di 2 circoli didattici, per gli aspiranti a supplenze nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
- 20 preferenze al massimo, tra cui massimo 2 circoli didattici e 8 istituti comprensivi, per gli aspiranti che hanno titolo all'inserimento in scuole del ciclo primario e secondario.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

E' necessario verificare che vi sia la documentazione nei seguenti casi:

- titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", ad eccezione dei candidati che chiedono la conservazione del punteggio già acquisito nelle graduatorie d'istituto dell'a.s. 2006/07;
- titoli di studio conseguiti all'estero;
- corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera;
- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
- servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.

DICHIARAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E DEI CREDITI FORMATIVI

Laddove la normativa di riferimento (D.M. 22 febbraio 2005 per le lauree specialistiche e D.M. 39 del 30.1.1998 per la laurea del precedente ordinamento universitario), preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), ovvero dai piani di studio, è necessario verificare l'indicazione di detti esami da parte del candidato.

La mancata indicazione di detti esami è motivo di regolarizzazione previo avviso all'interessato con assegnazione di un breve termine (in genere non inferiore a 5 giorni) per provvedere in merito.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Gli aspiranti inclusi in I fascia sono inseriti nello stesso ordine con il quale sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

I candidati inclusi in II fascia (abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento) sono graduati in base ai titoli posseduti e valutati in base alla tabella annessa al D.M. n. 27 del 15 maggio 2007 valida per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia. (art. 5 c. 4 del Regolamento)

Gli aspiranti in possesso del solo titolo di studio da includere nelle graduatorie d'istituto di III fascia sono graduati in base ai titoli posseduti e valutati con la tabella annessa al nuovo regolamento delle supplenze.

VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI INCLUSI IN II FASCIA

Come detto in precedenza occorre far riferimento alla tabella di valutazione di cui al D.M. n. 27 del 15.5.2005 relativa alla valutazione dei titoli degli aspiranti inclusi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e che si passa ad esaminare ritenendo che siano applicabili anche tutti i chiarimenti che sono giunti dal Ministero.

Valutazione dell'abilitazione quale titolo di accesso alla graduatoria

Si attribuiscono fino a un massimo di punti 12 ad uno dei seguenti titoli:

- superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;

- conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente;
- diploma "di Didattica della musica" congiunto a diploma di conservatorio ed a diploma di istruzione secondaria di II grado, valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A;
- diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico;
- laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

Ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo deve essere rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

Punteggio aggiuntivo per l'abilitazione

In aggiunta al punteggio indicato in precedenza per l'abilitazione all'insegnamento, si attribuiscono punti 30 aggiuntivi nei seguenti casi:

- per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione;
- per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), per l'accesso alle seguenti classi di concorso: 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A;
- per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo

Con nota prot. n. 691 del 10.5.2004, il Ministero ha chiarito che :

- 1) I 30 punti previsti dal punto A. della tabella di valutazione a favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue, che ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha dato luogo ai primi 30 punti.
- 2) Nello stesso biennio di durata legale del corso SSIS non è valutabile, ai sensi della medesima tabella, qualsiasi servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il servizio militare o servizi assimilati. Detti servizi, invece, sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse non prevedono tale divieto.

- 3) Posto che alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso sono valutabili.

Nella FAQ ministeriale n. 34 del 15.5.2007 si conferma che coloro che sono iscritti in soprannumero al corso SSIS e che hanno avuto l'abbreviazione del percorso formativo ed hanno frequentato solo un anno di corso, non hanno diritto ai 30 punti perché la Tabella di valutazione dei titoli prevede tale punteggio solo per coloro che hanno frequentato corsi biennali. In tali casi, come detto in precedenza, viene valutato il servizio di insegnamento eventualmente prestato nell'anno di conseguimento della SSIS.

Il ministero con FAQ n. 11 del 5.4.2007 ha chiarito che all'aspirante che possieda la laurea in scienze della formazione primaria sia per l'indirizzo per l'infanzia, sia per la primaria, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l'indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti.

Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio aggiuntivo, in aggiunta al punteggio di abilitazione, sono attribuiti ulteriori punti 6.

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi esplicitati in precedenza. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti punti 8.

Graduatorie per lo strumento musicale

L'art. 5 del DDG 16.3.2007 prevede specifiche disposizioni specifiche per le graduatorie di strumento musicale nella scuola media.

Hanno titolo alla nuova iscrizione in graduatoria coloro che hanno presentato domanda nei termini stabiliti e che risultano essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) abilitazione in educazione musicale, conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art.1, comma 605 della legge n. 296/06);
- b) abilitazione in educazione musicale conseguita entro l'entrata in vigore della legge 143/04 presso la Scuola di Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'a.s. 2003/2004 (art. 1, comma 4 bis legge n. 143/04);
- c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);
- d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004;
- e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992.

Con la FAQ n. 27 del 15.5.2007 il Ministero ha chiarito che possono chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale anche gli aspiranti che sono in possesso sia del diploma di Didattica della Musica - abilitante per l'insegnamento di educazione musicale purché congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado - conseguito in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, sia dell'iscrizione negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996.

I titoli sono valutati in base alla specifica tabella dei titoli di cui all'allegato 3 al DDG 16.3.2007. La valutazione dei titoli artistici, opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione, e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle graduatorie permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo 2000).

Pertanto le SS.LL. sono invitate a presentare copie di tali domande corredate dai titoli presentati dagli interessati entro il giorno **7 settembre 2007** all'URP dell'USP.

Valutazione altri titoli

La tabella di valutazione prevede l'attribuzione di ulteriori punteggi, sino a un massimo di 30 punti, per il possesso dei seguenti titoli:

C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10, sono attribuiti punti 3. Sono valutabili solo quei titoli di studio, aventi valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie.

Ne consegue che nel caso in cui l'accesso sia con il possesso di una determinata laurea, il punteggio va attribuito solo per il possesso di un titolo accademico di pari valore legale (altra laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario ovvero titolo rilasciato dall'Afam o dalla Cobaslid di II livello ovvero laurea quadriennale in Scienze motorie dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche L/S 53, L/S 75 e L/S 76). Se il titolo di accesso, invece, è costituito da un diploma di istruzione di II grado (classe di concorso degli ITP, ovvero delle classi di concorso 75/A e 76/A), il punteggio va attribuito per il possesso di un titolo di studio di pari livello (altro diploma), ovvero di livello superiore (laurea triennale, quadriennale o specialistica, diplomi di II livello Afam e Cobaslid.

Per gli aspiranti che si iscrivono in II Fascia delle graduatorie d'istituto per la scuola dell'infanzia e primaria a seguito di procedure concorsuali (come per quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento), il Ministero ha chiarito (FAQ n. 42 del 5.4.2007) che non sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali, ma solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d'accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria e solo in via transitoria, ai sensi del D.M. 10 marzo 1997, si può accedere alle graduatorie in questione con il diploma di scuola magistrale o con quello d'istituto magistrale

Il diploma ISEF è stato dichiarato equipollente alla laurea triennale in Scienze motorie e sportive, così come i diplomi di Conservatorio di Musica e di Accademia belle Arti del vecchio ordinamento, sono stati dichiarati equipollenti alle lauree triennali.

C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso, p.3; nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione; le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

Non va attribuito alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari della scuola dal n. 1 al numero 5, e per quelle classi di concorso alle quali corrispondono altre abilitazioni ai sensi del DM 39/98. Gli ambiti e le classi in questione sono i seguenti: 1 (A025 e A028); 2 (A029, A030); 3 (A031, A032); 4 (A043, A050); 5 (45/A, 46/A).

Nessun punteggio aggiuntivo per altri titoli spetta alle abilitazioni conseguite per derivazione da altre classi di concorso.

C.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso, punti 3

C.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (allegato 4 al DDG 16.3.2007, di seguito riprodotto), (si valuta un solo titolo) punti 12

C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) punti 6 (si valuta un solo titolo)

C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (fino ad un massimo di tre), punti 3

C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di tre), punti 1. La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti. Si valutano anche i titoli rilasciati dai Consorzi Universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie (FAQ ministeriale n. 11 del 23.6.2004).

C.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria non valutata come titolo di accesso, punti 6.

C.10) Limitatamente alla scuola primaria, per le lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al DM 30.1.1998 n. 39, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal DM 28.6.1991, punti 6

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.

Il Ministero ha chiarito (FAQ n. 28 del 15.5.2007) che il diploma di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno non è titolo valutabile ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG), in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l'accesso all'attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DDG).

La stessa questione fu già affrontata dal Ministero con la nota prot. 691 del 10.5.2004 nella quale si chiariva che il diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l'uno deve essere valutato al punto C.3 e l'altro è titolo d'accesso alle attività di sostegno.

Punteggi per corsi perfezionamento e specializzazione

Si valutano i seguenti titoli:

- 1) diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (D.S.), viene valutato 6 punti (si valuta al massimo un solo titolo). Questi titoli, ai quali si accede con il possesso della laurea quadriennale o specialistica, prevedono il superamento di diversi esami per ciascun anno di corso con la valutazione di ciascuno di essi.
- 2) si valutano con 3 punti ciascuno: il diploma di perfezionamento, i Master di I livello (vi si accede con la laurea triennale) e di II livello (vi si accede con la laurea specialistica), di durata annuale corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti con esame finale e coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. Si valutano sino ad un massimo di 3 attestati.
- 3) si valuta con 1 punto ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale. Si valutano sino ad un massimo di 3 titoli.

Viene confermata per i titoli di cui ai punti 2) e 3) la valutazione di un solo corso per ciascun anno accademico. Il punteggio da attribuire per la valutazione di tutti i titoli in precedenza indicati ai precedenti punti da 1) a 3), non può essere superiore a 10.

Con la FAQ n.13 del 5.4.2007 il Ministero ha chiarito la differenza tra i titoli di cui al punto C.7 e C.8 della Tabella (All.2) che danno luogo, rispettivamente, a 3 punti e 1 punto, specificando che i corsi di perfezionamento o Master universitari di cui al punto C.7, corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti, sono titoli accademici previsti dalla legge 270/04 e si concludono con il rilascio di uno specifico diploma, mentre i corsi di perfezionamento, di cui al punto C.8, disciplinati dai regolamenti didattici delle Università, anche se di pari durata, si concludono con il rilascio di un semplice attestato di frequenza. Si precisa, riguardo alla relativa certificazione che, qualora i corsi siano organizzati da Consorzi interuniversitari, la stessa dovrà essere firmata dal Direttore del corso stesso.

Valutazione dei servizi di insegnamento aspiranti inclusi in II fascia

La tabella di valutazione n. 2 allegata al DDG 16.3.2007 per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, l'attribuzione, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, di punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, punti 12. Il servizio prestato nelle scuole paritarie si valuta al pari di quello reso nelle scuole statali, dall'a.s. 2000/2001 e a decorrere dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola.

Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono

attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6

Limiti alla valutazione dei servizi – Servi non specifici- Servizi contemporanei

Sino all'a.s. 2002/203 il servizio viene valutato per ciascuna singola graduatorie sino ad un massimo di 12 punti, come avviene tuttora per la valutazione del servizio per gli aspiranti inclusi in I ed in II fascia. Quindi venivano valutati anche i servizi resi in contemporanea.

Per i servizi di insegnamento a decorrere dall'a.s. 2003/04, per gli aspiranti inclusi in III fascia, il limite dei 12 punti si applica per tutti i servizi prestati nell'anno scolastico. Ne consegue che non sono più valutabili i servizi resi contemporaneamente per i quali l'aspirante deve esercitare l'opzione, e che in un anno scolastico, oltre il limite dei 12 punti complessivi e dei 6 punti per i servizi prestati nelle scuole non statali, si applica sempre il divieto di non poter valutare più di 6 mesi in un anno scolastico, anche se i servizi si riferiscono ad insegnamenti specifici ovvero ad insegnamenti non specifici (relativi cioè ad altre graduatorie), valutabili, a decorrere dall'a.s. 2003/2004 in misura del 50% del servizio specifico.

Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

Il servizio si valuta una sola volta, per cui un servizio già valutato come specifico, non può essere valutato anche come non specifico in altra graduatoria. Su tale ultimo argomento nella FAQ n. 33 del 15.5.2007 il Ministero, a titolo esemplificativo, chiarisce che il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l'insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, non può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A.

Valutazione servizio militare

Si valuta il servizio militare solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro. Con la FAQ n. 15 del 5.4.2007 il Ministero ha chiarito che è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purchè prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente.

Servizi durante la frequenza di corsi abilitanti o di studio

Non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, SSIS, dei corsi di didattica della musica, dei corsi Cobaslid e del corso di laurea in scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto.

Sino all'a.s. 2002/03, pur non essendo valutabile il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la durata legale del corso SSIS sulla classi di concorso corrispondente alla frequenza del corso, era possibile avere la valutazione di un servizio prestato su diversa classe di concorso; a decorrere dall'a.s. 2003/04, invece, non si valuta alcun tipo di servizio durante la frequenza dei corsi SSIS.

Raddoppio del punteggio di servizio

Con il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2005/2007, era stato introdotto il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle scuole di montagna, considerate tali, in base al solo rilievo altimetrico riferito alle scuole ubicate al di sopra dei 600 metri di altezza. Questo raddoppio fu applicato per i servizi di insegnamento a decorrere dall'a.s. 2003/2004.

Questa supervalutazione ha suscitato una serie di ricorsi culminati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 11/07 che ha ritenuto legittima la supervalutazione del solo servizio prestato nelle pluriclassi delle scuole elementari collocate in zone di montagna così classificate ai sensi della legge n. 90 dell'1.3.1957.

La legge finanziaria 2007, inoltre, ha abolito tutte le tipologie di supervalutazione dei servizi di insegnamento a decorrere dall'a.s. 2007/2008. Ne consegue che, a parte quanto già detto per il servizio in scuole di montagna, il raddoppio concesso ai servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, potrà essere valutato dall'a.s. 2003/2004 sino all'a.s. 2006/2007.

Insegnamento con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione. (nota ministeriale n. 691 del 10.5.2004).

Servizio nelle scuole speciali

Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole speciali (per non vedenti e/o sordomuti) può essere valutato in alternativa per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

Insegnamento della religione cattolica

Con la FAQ n 6 del 5.4.2007 il Ministero ha chiarito che non sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l'insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento, in quanto attività di insegnamento non comprese in posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

Servizio di strumento musicale

Un anno di servizio prestato nell'insegnamento di strumento musicale nella scuola media viene valutato 6 punti in classe di concorso o posto diverso (50 % del punteggio previsto al punto B/1 della Tabella (All.2), semprechè, complessivamente, non vengano valutati più di 6 mesi per anno scolastico.

Inoltre, all'insegnamento di strumento musicale, in quanto valutato ai sensi della specifica Tabella di valutazione (All. 3) non si applicano i vincoli previsti dalla Tabella (All.2) relativa alle altre classi di concorso (valutabilità dei servizi, complessivamente per non più di 6 mesi l'anno; impossibilità di valutare servizi contemporanei). (FAQ ministeriale n. 10 del 5.4.2007).

Nelle graduatorie di strumento musicale, il punteggio di 4,5 punti per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, si concede anche se il servizio è stato prestato nelle scuole legalmente riconosciute, ma in misura del 50% (FAQ n. 38 del 15.5.2007).

VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI III FASCIA

Titoli di studio d'accesso (lettera A della nuova tabella di valutazione annessa al D.M. 13.6.2007)

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12 più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Si attribuisce il punteggio minimo al titolo di studio (12 punti) nei seguenti casi:

- se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui si titoli sono stati conseguiti;
- nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali (classi A055/A, A056/A, A004/C, A008/C, A018/C);
- nei casi di classi di concorso cui si accede con il possesso della laurea congiunta a titoli professionali (classi A062/A, A063/A, A064/A, A065/A, A073/A);
- per tutti titoli professionali previsti per l'accesso agli insegnamenti della tabella D;
- nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o di specializzazione o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio (classi C090, C190, C210, C330, C410, C420, C440);

- ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Titoli congiunti

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione. Così ad esempio qualora venga richiesto il possesso di laurea più diploma, oppure diploma di accademia più diploma di secondo grado si valuta, rispettivamente, solo la laurea o il diploma di accademia.

Valutazione dei titoli professionali

La nota 20 alla tabella di valutazione dei titoli per gli aspiranti inclusi in III fascia allegata al D.M. del 13.6.2007, prevede che per le classi di concorso alle quali si accede con il possesso di determinati titoli professionali, la valutazione dei titoli in questione avvenga con le modalità descritte nella C.M. n. 110 del 14.6.2001, cioè previo accertamento dei titoli professionali idonei all'inclusione nelle graduatorie di istituto relative a ciascuna delle predette classi di concorso da parte di un'apposita Commissione permanente formata da un Dirigente amministrativo o da un Dirigente scolastico, da un Ispettore dell'area tecnica interessata e da un docente di ruolo della medesima classe di concorso per cui si procede all'accertamento.

Le classi in questione sono le seguenti: 44/A, 62/A, 63/A, 64/A, 65/A e 67/A.

Pertanto i Dirigenti scolastici delle scuole che gestiscono le domande di aspiranti interessati ad una delle classi di concorso in questione provvederà a trasmettere, entro il giorno **7 settembre 2007**, copia delle domande corredate dai titoli professionali presentati dagli interessati.

Strumento musicale nelle scuole medie

I titoli artistici allegati dagli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di strumento musicale vanno sottoposti alla valutazione di un'apposita commissione istituita presso gli SSP. Pertanto le SS.LL. vorranno curare che tali titoli vengano consegnati all'URP, unitamente a copia della domanda, dell'USP entro il giorno **7 settembre 2007**.

Accesso alle classi di conversazioni di lingue

L'art. 10 del richiamato D.M. 103/2001 stabilisce che per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è quello conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.

E' necessario, per detti titoli, acquisire la dichiarazione di valore da parte dell'Autorità consolare o diplomatica italiana presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale. L'accertamento di tali titoli professionali è effettuato dal Dirigente scolastico che ha in cura la domanda.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici (fino ad un massimo di 12 punti)-Lett.B tab. di valutazione

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati per l'accesso alla graduatoria; per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese,

inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo. La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A): per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica punti 3.

Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti)-Lett. C tab. di valutazione

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12. Si valuta un solo titolo.
- 2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta un solo titolo.
- 3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 3.
- 4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, p.1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

Per gli approfondimenti riferirsi a quanto detto, per lo stesso argomento, per la valutazione degli altri titoli degli aspiranti inclusi in II fascia.

5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria punti 3.

Si fa presente, altresì, che come già precisato relativamente alle graduatorie permanenti nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana, danno diritto a punteggio come "altri titoli", ai sensi della lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n. 201/2000. (cfr nota MIUR 691 del 16.9.2004).

In riferimento ad alcune risposte a specifici quesiti fornite dal Ministero in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto nell'a.s. 2002/03, si riportano alcune problematiche, a a nostro avviso, ancora valide:

- La patente informatica europea (European Computer Driving Licence - E.C.D.L.) non è valutabile ai sensi della lettera D della tabella di valutazione.
- Non sono autonomamente valutabili i corsi universitari e le borse di studio i cui esami sono già ricompresi del piano di studi del titolo accademico valido per l'accesso alle graduatorie richieste, in quanto, quale parte integrante del titolo di studio posseduto, hanno avuto già la valutazione specifica spettante a quest'ultimo.
- Non sono valutabili i diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento post-lauream senza esame individuale finale (lettera D, punto 3 della Tabella di valutazione);
- Sono soggetti a valutazione, con il punteggio aggiuntivo di punti 3, i diplomi rilasciati dalle autorità religiose solo se sono stati dichiarati equipollenti ad una laurea italiana dal Ministero dell'Università (D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994).
- Non sono valutabili i seguenti titoli per le graduatorie di scuola elementare e materna: - Attestato di didattica differenziata metodo "Pizziconi" metodo "Steiner"; - Diploma di vigilatrice d'infanzia conseguito presso le scuole provinciali.

Valutazione ulteriori titoli di studio

Si veda quanto già detto per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto di II fascia.

Preferenza per lodevole servizio (FAQ ministeriale n. 1 del 5.4.2007)

La preferenza Q spetta a coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualsiasi titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione. Per i docenti è sufficiente aver prestato servizio di insegnamento in scuole statali per un periodo che dia luogo alla valutazione di un intero anno scolastico, vale a dire di almeno 166 giorni prestati nello stesso anno scolastico.

Il Ministero ha chiarito che la preferenza Q non dà diritto anche a quella per la prestazione di lodevole servizio nelle altre amministrazioni pubbliche, che sono quelle identificate dall'art. 1 del decreto legislativo 165/2001.

Titoli di servizio per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto di III fascia-Lett. D tab. di valutazione

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali: per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per ogni anno: punti 12; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali: per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati: per ogni anno: punti 6; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Rientrano in tale valutazione i seguenti servizi:

- Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153
- Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative;
- I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento.

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) le Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali; scuole non paritarie (scuole previste ai precedenti punti 1 e 2);
- b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;
- c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
- d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
- e) le Accademie;
- f) i Conservatori;
- g) i corsi presso amministrazioni statali;
- h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

Rientrano in tale valutazione i seguenti servizi:

- Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E;
- il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere.
- I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio, nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo.

Chiarimenti alla valutazione dei servizi.

Servizio effettivo: si valuta il servizio effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

Servizio all'estero: Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

Scuole militari: Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

Contratti di lavoro atipici

La nota 19 alla lettera D della valutazione dei servizi rende maggiore chiarezza su un argomento che è stato sempre foriero di contenzioso e di continui interventi da parte del Ministero e che è senz'altro trasferibile per le valutazioni dei servizi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Trattasi dei servizi prestati nelle scuole non statali con contratti di lavoro non subordinato corrispondenti a rapporti a termine per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse.

Viene precisato che se tali servizi sono svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al punto 3 della lettera D della tabella (altre attività di insegnamento).

Valutazione intero anno scolastico: Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, a decorrere dall'a.s. 1974/75, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.

Per gli precedenti al 1974/75 valgono le seguenti regole:

- a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).
- b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

- c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari e' subordinato, fino all'a.s.1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano espressamente dichiarate.

Calcolo a mesi del punteggio del servizio

La valutazione del servizio prestato per posti di ruolo o per classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, compreso il periodo trascorso per gli scrutini e gli esami, si effettua sommando tutti i periodi corrispondenti ai contratti di lavoro (o alle nomine) stipulati nel corso dello stesso anno scolastico, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione agli esami ed agli scrutini e alla partecipazione agli esami di Stato.

Il numero totale dei giorni così ottenuto, viene diviso per 30 ottenendo il numero dei mesi e l'eventuale frazione residua che, se superiore a 15 giorni, costituisce un altro mese di servizio. Il numero dei mesi così ottenuto va moltiplicato per il valore numerico corrispondente alle 3 diverse fasce di valutazione.

Occorre, altresì, che il servizio sia stato effettivamente prestato; è noto, infatti, che per il personale supplente, la decorrenza giuridica ed economica del proprio contratto di lavoro, decorrono dall'assunzione in servizio, fatta eccezione in quei casi, espressamente previsti dalla legge (ad esempio, servizio militare mandato politico e amministrativo), nei quali la mancata assunzione in servizio essendo impedimento di legge, fa ugualmente dispiegare gli effetti giuridici della nomina (non quelli economici).

Come è noto l'assenza per astensione obbligatorio del personale non di ruolo è stata equiparata, dal 1° luglio 2003, a quella di ruolo (sequenza contrattuale art. 142 CCNL/2003), per cui il rapporto di lavoro è validamente costituito (giuridicamente ed economicamente) anche in assenza di assunzione in servizio.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

Sono valide le assenze per periodi di malattia per i quali ci sia stata erogazione di retribuzione se pur in misura ridotta e quelle riconosciute dalla legge come valide a tutti gli effetti (assenza per congedi parentali e per malattia dei figli sino ad 8 anni anche se non retribuite).

Il servizio di insegnamento che ha dato luogo al trattamento di pensione, analogamente a quanto previsto in materia dalla precedente O.M. n. 371/1994, non deve essere oggetto di alcuna valutazione;

Attribuzione del punteggio massimo attribuibile per un anno scolastico

Se nel medesimo anno scolastico l'aspirante ha prestato servizi diversi (non in contemporanea), per i quali ha diritto alla valutazione differenziata nelle diverse fasce previste dalla tabella di valutazione, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere 12 punti.

Esempio: un supplente in un determinato anno scolastico, iscritto nelle graduatorie di III fascia per le classe A043-A050 e A037-, presta servizio specifico di mesi 5 sulla classe A043 e mesi 3 di servizio specifico sulla classe A050; avrà diritto: per la classe A043 a punti complessivi 12 derivanti da punti 10 per il servizio specifico della classe A043 + massimo punti 2 per il servizio non specifico riferito al servizio prestato sulla classe A050; per la classe A050 avrà diritto a punti 6 per il servizio specifico sulla stessa classe + punti 5 per il servizio non specifico riferito alla classe A043, per un totale di punti 11.

Da quanto riportato si evince che non esiste il limite di valutazione dei servizi per 6 mesi come avviene per le graduatorie permanenti e, quindi, per gli aspiranti inclusi in II fascia.

Servizio in commissioni di esami: il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

Servizio militare: contrariamente a quanto stabilito in precedenza il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

Servizio su posti di sostegno: il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio

specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.

Servizi come istitutori: il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio specifico di insegnamento prestato nelle scuole descritte al precedente punto 1), è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

Servizi contemporanei: nell'ipotesi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

Servizi di insegnamento in classi di concorso del precedente ordinamento: la valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

*Il Funzionario Esperto
F.to Raffaele Manzoni*

IL DIRIGENTE
f.to Luigi de Filippis